

***Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 08/04/2026***

SETTORE FINANZE E TRIBUTI - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Proponente: SERVIZIO TRIBUTI (3)

Redattore: Gustinucci Lorenzo

Responsabile del Procedimento: Gustinucci Lorenzo

Il Dirigente : Gigliola Del Gaia / InfoCert S.p.A.

Assessore: MARIANGELI MAURO

Oggetto: SCADENZE DELLE RATE TARI 2026 – DETERMINAZIONI

PARERE	FIRMATARIO	ESITO
Parere Tecnico	Dott.ssa Gigliola Del Gaia	FAVOREVOLE
Parere Contabile	Dott.ssa Gigliola Del Gaia	FAVOREVOLE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

In data 08/04/2026 alle ore 10:30 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti:

Nominativo	Funzione	Presente	Assente
SECONDI LUCA	Sindaco	X	
BERNICCHI GIUSEPPE STEFANO	Vicesindaco	X	
BOTTEGHI MICHELA	Assessore	X	
BRACCALENTI RODOLFO	Assessore	X	
CALAGRETI BENEDETTA	Assessore	X	
CARLETTI RICCARDO	Assessore		X
GUERRI LETIZIA	Assessore	X	
MARIANGELI MAURO	Assessore	X	

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Secondi Luca.

Assiste il Vice Segretario Dott.ssa Gigliola Del Gaia.



Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 08/04/2026

SCADENZE DELLE RATE TARI 2026 – DETERMINAZIONI

La Giunta

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.67 del 26/03/2026;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell'art. 49, Comma 1, del D. Leg.vo 267/2000 espressi dal funzionario responsabile del servizio Finanziario;

Udita l'illustrazione da parte del relatore assessore Mauro Mariangeli;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto il comma 688 dell'art.1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 - come sostituito dall'art.1, c.708, L.208/2015 - secondo cui, tra l'altro, il Comune stabilisce le scadenze del pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 20.07.2021 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento all'Art.34 rubricato "Riscossione", che di seguito si riporta per la parte di interesse, e laddove si dispone, tra l'altro, in merito al numero di rate in cui suddividere l'importo della Tari (n.3 rate), dando mandato alla Giunta Comunale di stabilire le scadenze delle rate medesime:

Art.34 Riscossione

1. Il Comune, o la società affidataria del servizio di gestione accertamento e riscossione della Tari riscuotono il tributo dovuto in base alle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati inviando ai contribuenti, con le modalità di cui al comma 3, inviti di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate.

2. Fermo restando il numero delle rate come indicate nel comma precedente, le scadenze saranno fissate annualmente con delibera della giunta comunale. Con la medesima delibera potrà essere individuata anche una scadenza per il pagamento in unica soluzione pari o successiva alla scadenza fissata per il pagamento della prima rata.

3. ...omissis...

4. ...omissis...

5. ...omissis...



Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 08/04/2026

Richiamato l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, recante disposizioni in materia di termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI;

Dato atto che il predetto termine, originariamente fissato al 30 aprile di ciascun anno, è stato modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), che ha disposto il differimento al 31 luglio di ciascun anno, con decorrenza dall'anno 2026;

Considerato pertanto che, per l'anno 2026, il termine per l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe TARI e dei relativi regolamenti è fissato al 31 luglio 2026;

Richiamato l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 ed il successivo D.P.C.M. n. 24 del 21 gennaio 2025, con i quali è stato istituito e disciplinato il così detto "bonus sociale rifiuti" consistente in una riduzione della spesa per il servizio rifiuti - pari al 25% della tariffa - a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico come definito dalla legge;

Dato atto che:

- l'agevolazione relativa all'anno di competenza 2025 dovrà essere erogata tramite detrazione negli avvisi di pagamento emessi nel 2026;
- la normativa prevede che lo "sconto" venga applicato entro il 30 giugno 2026;
- poiché i PEF e le tariffe 2026 verranno approvati entro luglio, per rispettare la scadenza di giugno sarà necessario effettuare una prima bollettazione calcolata sulla base delle tariffe 2025 con almeno una prima rata in scadenza entro il mese di giugno e procedere successivamente con una ulteriore bollettazione a saldo/conguaglio sulla base delle tariffe definitive approvate per l'anno 2026;

Ritenuto - sulla base di quanto precede nonché della dinamica delle esigenze di liquidità dell'ente - di stabilire per l'anno 2026 le scadenze di versamento del tributo in argomento nonché la modulazione delle singole rate, come di seguito indicato:

- 1^ rata scadenza 30 giugno calcolata sulla base delle tariffe 2025;
- 2^ rata scadenza 30 settembre calcolata sulla base delle tariffe 2025;
- 3^ rata scadenza 30 dicembre a saldo e conguaglio calcolata sulla base delle tariffe definitivamente approvate per il 2026;

Dato atto che:

- data la natura provvisoria delle prime due rate calcolate sulle tariffe 2025 e la successiva determinazione del saldo a conguaglio 2026, non è tecnicamente possibile stabilire il versamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata come avvenuto di consuetudine negli anni precedenti;
- fissare una scadenza intermedia tra il 30 settembre ed il 30 dicembre per il versamento in unica soluzione tra la seconda rata (acconto) e la terza rata (saldo), per quanto tecnicamente possibile determinerebbe un proliferare di scadenze con potenziali errori di versamento e di duplicazioni da parte dell'utenza e conseguenti aggravii gestionali;



Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 08/04/2026

Ritenuto pertanto non prevedere il pagamento in unica soluzione;

Richiamato l'art.6, comma 8, del D.L.330/1994 laddove è disposto che: *“Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.”*

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera

Per quanto indicato in premessa:

- 1) di determinare per l'anno 2026 il versamento della TARI in numero 3 RATE, con le seguenti scadenze e modulazioni:
 - a) 1^ rata scadenza 30 giugno calcolata sulla base delle tariffe 2025;
 - b) 2^ rata scadenza 30 settembre calcolata sulla base delle tariffe 2025;
 - c) 3^ rata scadenza 30 dicembre a saldo e conguaglio calcolata sulla base delle tariffe definitivamente approvate per il 2026;
- 2) di non prevedere il pagamento in unica soluzione;

Ed inoltre

La Giunta

Con ulteriore votazione unanime espressa per alzata di mano

Delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.